

"BREVI NOTE IN TEMA DI ARBITRATO IRRITUALE FRA PROCESSO E CONTRATTO

Giust. civ. 2011, 10, 503

Francesco Mauceri

SOMMARIO: 1. Le originarie linee distintive delle due figure di arbitrato. 2. La progressiva tras migrazione dell'arbitrato irrituale dalla sede contrattuale a quella processuale. 3. La riforma del 2006 e l'introduzione nel codice di procedura civile dell'arbitrato irrituale. 4. Il ricorso a strumenti di composizione delle controversie alternativi alla giustizia ordinaria: Alternative Dispute Resolution (ADR). 5. L'arbitrato irrituale previsto dal c.d. «collegato lavoro». 6. Cenni critici sulla nuova disciplina.

1..Le originarie linee distintive delle due figure di arbitrato L'«arbitrato irrituale» ha origini risalenti: attenta dottrina (1) ne ha rintracciato il battesimo in una sentenza della Corte di cassazione di Torino del 1904 (2); la figura affiora dalla prassi negoziale e dalla libertà dei contraenti di derogare alla versione tipica e codificata di «arbitrato rituale» e disciplinare altrimenti la composizione tramite arbitri terzi delle loro controversie. La conseguenza più rilevante di tale scelta (e dunque della distinzione fra le due figure di arbitrato) consiste negli effetti: essi sono meramente contrattuali nell'ipotesi dell'arbitrato irrituale, alla quale rimangono estranei la idoneità all'*exequatur* e il regime di impugnazione che sono previsti, invece, per quella dell'arbitrato rituale. La classificazione così ricostruita individua un fenomeno essenzialmente negoziale nell'arbitrato irrituale: esso nasce e si sviluppa nell'alveo del codice civile e consiste in un patto con cui le parti danno mandato agli arbitri di risolvere una o più controversie fra loro insorte ovvero insorgende, mediante una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti stesse ed identificabile alla stregua di negozio di accertamento (ovverosia «transattivo»), fondato sul potere dispositivo trasferito agli arbitri (3). Anche la giurisprudenza ha uniformemente affermato che l'arbitrato irrituale è una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti in contesa, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (4). L'arbitrato irrituale, inteso nella sua versione originaria e atipica, trova nel codice civile non soltanto la propria fonte (che viene per lo più identificata nel contratto di mandato e ciò similmente a quanto si ritiene anche per la figura «rituale») ma anche la disciplina della sua prestazione e dei suoi effetti, per l'appunto «contrattuali». La individuazione delle norme applicabili non desta particolari difficoltà: l'accordo può ricondursi alle disposizioni codicistiche concernenti la transazione (art. 1965 c.c., che ammette anche la soluzione di controversie successive), a quelle relative al cosiddetto contratto *per relationem* (e cioè alla facoltà di affidare al terzo il potere di integrare la volontà negoziale delle parti ex art. 1349) ed a quelle sul mandato, che regolano i rapporti tra i contendenti e gli arbitri terzi (art. 1703 e ss.); gli effetti sono quelli derivanti dalle stesse norme e da quelle sul contratto in genere (art. 1372 ss.). L'«arbitrato rituale», invece, si distingue ed è tradizionalmente identificato quale fenomeno processuale e cioè per la «natura giudiziale» cui assurge il compito che i contendenti rimettono agli arbitri, investendoli in via sostitutiva rispetto alla giurisdizione ordinaria.

Anch'esso, al pari della figura irrituale, trova fonte nel codice civile e cioè nel contratto di mandato, che viene pacificamente indicato quale matrice di entrambe le figure di arbitrato, ma i suoi effetti sono disciplinati dal codice processuale, elevati al rango pubblicistico e giurisdizionale e parificati a quelli di una sentenza. Anche il rito è regolato dal codice di procedura, che accorda svariate garanzie, come, ad esempio, quella della tutela cautelare.

2..La progressiva tras migrazione dell'arbitrato irrituale dalla sede contrattuale a quella processuale. Alla richiamata e risalente ricostruzione che potremmo definire «dualista» e che appare fedele ai significati degli aggettivi abbinati alle due figure di arbitrato e che si è diffusa sia in dottrina che in giurisprudenza sin da tempi risalenti, si è contrapposta altra, che potremmo, invece, considerare unitaria, tendente all'assimilazione delle due figure e all'applicazione, in via analogica, delle norme dettate dal codice di procedura civile per il procedimento dell'arbitrato rituale anche a quello irrituale, anche ai fini della tutela cautelare (5).

Tale orientamento, che indulge alla «applicabilità del rito arbitrale all'arbitrato irrituale» e dunque alla «ritualizzazione dell'arbitrato irrituale» è stato favorito dalla prassi e da esigenze ermeneutiche, come quella, assai frequente, di ovviare alla formulazione non esaustiva delle clausole istitutive di arbitri irrituali, che ha indotto gli interpreti a una sorta di integrazione *ex lege* di tali patti, che potremmo giustificare sulla scorta dell'art. 1374 c.c.

In tal modo è stata favorita una progressiva tras migrazione dell'arbitrato irrituale dalla sede contrattuale a quella processuale, dal codice civile a quello di rito.

Tale fenomeno è stato consacrato dal legislatore del 2006 (6), che ha codificato all'interno del codice processuale la figura in esame, introducendo l'art. 808-ter, rubricato, per l'appunto «Arbitrato irrituale» (7).

Le esigenze perseguite sono rivelate dalla legge-delega che ha ispirato la riforma (8) e dall'invito in essa rivolto al Governo affinché «le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione e di eccezione

della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare».

3..La riforma del 2006 e l'introduzione nel codice di procedura civile dell'arbitrato irrituale. Sulla base delle richiamate premesse e mediante la norma sopra citata il legislatore ha reputato di collocare e disciplinare l'arbitrato irrituale all'interno del codice di procedura civile fornendone uno «schema generale» affiancato a quello dell'arbitrato rituale e distinto da esso. La norma identifica l'arbitrato irrituale sulla base della sua natura «contrattuale» e quale figura alternativa e derogatoria rispetto a quella dell'arbitrato rituale che viene, invece, indicata, quale ipotesi generale, ricorrente tutte volte che le parti non abbiano contrariamente ed espressamente pattuito. Viene in tal modo spento, almeno in gran parte, l'annoso dibattito che si era sviluppato in ordine all'interpretazione delle clausole compromissorie e del tipo di arbitrato in esse prescelto, anche se appaiono alquanto sacrificati il principio della libertà negoziale ed i precetti di interpretazione dei contratti, che avrebbero invocato soluzioni meno drastiche; tuttavia va riconosciuta una rilevante capacità distintiva alla formulazione della norma in commento che, per l'appunto, delinea l'ipotesi dell'arbitrato irrituale con contorni ben definiti e distinti da quelli dell'arbitrato rituale, anche se poi l'effettiva differenza viene affermata solamente in relazione agli effetti dei due rimedi, che, quanto al resto, appaiono alquanto assimilati. La norma ha sedato un ulteriore dibattito: quello relativo alla forma della clausola comportante l'arbitrato irrituale; al proposito e conformemente al significato dell'aggettivo «irrituale», la giurisprudenza (9) , prima dell'entrata in vigore della novella, aveva escluso la necessità del patto scritto, prevista dall'art. 807 c.p.c. con riferimento al solo arbitrato rituale. L'art. 808-ter c.p.c. ha posto fine anche a tali questioni interpretative, affermando espressamente la necessità di una formulazione per iscritto della convenzione d'arbitrato irrituale; anche al proposito appaiono sacrificata la libertà negoziale ed assimilate le due figure di arbitrato.

Invece, non è stata risolta in termini altrettanto chiari l'altra questione maggiormente affiorata nella materia e cioè quella sopra accennata e relativa alla applicabilità all'arbitrato irrituale delle previsioni dettate dal codice di procedura civile in merito al procedimento arbitrale. Non è stato esplicitamente consacrato il sopra accennato e progressivo ricorso, già registrato nella prassi degli arbitrati irrituali, alle norme ed ai rimedi previsti dal codice di rito. Anzi sono stati determinati dubbi interpretativi, nati specialmente dalla espressione «altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo» infelicemente collocata subito dopo la previsione della facoltà di ricorrere all'arbitrato irrituale e tale da porre il dubbio che nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dette norme non debbano attivarsi.

Ma, insieme ai più attenti commentatori (10) , si è indotti, invece, ad affermare che la disciplina generale, laddove compatibile e non derogata dalle parti, sia applicabile anche ai fini del funzionamento dell'arbitrato irrituale. Infatti, una prima risposta in tal senso è data dalla stessa norma che al comma 2 prevede, fra le cause di annullamento del lodo contrattuale, la presenza di arbitro incapace ai sensi del successivo art. 812 e dunque l'applicazione di detta norma. Alla medesima conclusione inducono anche le espressioni deroghe previste dal citato art. 808-ter che esclude nella parte iniziale l'operatività del successivo art. 824-bis e in quella finale quella dell'art. 825: dall'esclusione dell'operatività di talune disposizioni, consegue quella delle altre. Anche la sopra richiamata legge-delega induce a tale conclusione, quanto meno laddove prescrive che devono essere sempre assicurate la sindacabilità in via di azione e di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.

Sembra dunque evidente che l'introduzione dell'art. 808-ter nel codice di rito abbia costituito un ulteriore sviluppo del processo di «ritualizzazione dell'arbitrato irrituale». A tale affermazione induce anche il comma 2 della norma in commento, che pur definendo «contrattuale» il lodo che promana dall'arbitrato ivi previsto, fornisce un'analitica disciplina delle impugnazioni relative che offre rilievo ad *errores in procedendo* e rievoca, in parte, le norme concernenti l'annullamento del lodo rituale. La norma prevede l'annullabilità del lodo contrattuale avanti al giudice competente ed indica cinque distinte ipotesi di annullamento (in altrettanti punti numerati) ; anche tale disposizione appare dirimere dubbi interpretativi e finalizzata a esporre, tassativamente, i casi di annullamento (che, infatti, sono numerati) , ma non risulta del tutto convincente: essa, infatti, per esempio, non contempla i vizi della formazione e della manifestazione della volontà negoziale espressa dagli arbitri e ciò costituisce una lacuna, che ha destato le perplessità di autorevole dottrina (11) e induce ad aggiungere alle ipotesi di annullamento previste dalla norma in commento, quanto meno, quelle di nullità e di inefficacia previste dalla disciplina generale del contratto. Inoltre non sembra il caso di escludere, quanto meno in astratto, la possibilità di invocare le previsioni dettate dall'art. 1349 c.c. per il caso di determinazione del terzo manifestamente iniqua o erronea, anche se tale ipotesi deriva dalla malinconica affezione all'idea dell'arbitrato irrituale quale prodotto del codice civile. Tanto osservato in ordine ai quesiti interpretativi posti dall'arbitrato irrituale, non può sottacersi come, nella prassi, al pari del contratto *per relationem*, esso sia rimasto privo di frequente applicazione, in quanto idoneo a risultati pratici di minor rilievo, e cioè agli effetti del contratto, peraltro integrato da soggetti terzi rispetto ai contraenti, ma non anche a quelli della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, di cui invece è munito l'arbitrato rituale ai sensi dell'art. 824-bis c.p.c.

Ciò, d'altro canto, comporta un pregio, e cioè quello della sussistenza di una più ampia tutela giurisdizionale, attivabile sin dal primo grado, avanti al giudice competente e non limitata nei modi e termini di cui agli art. 827 ss. c.p.c., relativi al lodo rituale (a meno che non debba ritenersi la tassatività dei casi di impugnazione dettati dal comma 2 dell'art. 808-ter c.p.c.) .

Forse proprio per tale ragione e anche per la prudenza che la delicata materia impone, il legislatore ha recentemente fatto ricorso proprio al rimedio dell'arbitrato irrituale, per la risoluzione di controversie di lavoro, anche se ha ulteriormente sminuito la natura «irrituale», al punto da porre in dubbio l'attualità e l'effettività di tale denominazione. Il legislatore del lavoro, infatti, ha recentemente compiuto ulteriori ed audaci passi nel percorso della «ritualizzazione dell'arbitrato irrituale» disegnandone un'apposita e nuova figura, munita di una dettagliata disciplina e di svariate variazioni sul tema.

4..Il ricorso a strumenti di composizione delle controversie alternativi alla giustizia ordinaria: Alternative Dispute Resolution (ADR) . Il rinnovato ricorso del legislatore all'arbitrato e più in generale a strumenti di composizione delle controversie alternativi alla giustizia ordinaria è un fenomeno sempre più noto e diffuso, anche in ambito internazionale, ove è denominato con l'acronimo, di origine anglosassone, «ADR» (*Alternative Dispute Resolution*) (12) . In sede europea sono stati emanati atti normativi di varia natura, come ad esempio il Libro verde sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulle controversie in materie di consumo nel mercato unico. Con riferimento al diritto interno, meritano un cenno gli strumenti di conciliazione e di arbitrato previsti dalla riforma del diritto societario (d. lgs. n. 5 del 2003 e decreti ministeriali di attuazione, d.m. 23 luglio 2004 n. 222 e d.m. 24 luglio 2006) che trovano eco nelle disposizioni della più recente l. 18 giugno 2009 n. 69, entrata in vigore il 4 luglio 2009, con la previsione di una delega al governo in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali (13) .

5..L'arbitrato irrituale previsto dal c.d. «collegato lavoro». In tale contesto vanno inquadrare anche le recenti disposizioni dettate dal c.d. «collegato lavoro» (l. 4 novembre 2010 n. 183) , che agli art. 31 ss. prevede un ampio ricorso al rimedio in esame; ciò non costituisce una novità assoluta: già l'art. 7 st. lav. aveva introdotto un'ipotesi consimile in materia di sanzioni disciplinari; gli art. 412-ter e 412-quater c.p.c. introdotti dall'art. 39 d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 ne prevedevano la facoltà per la soluzione delle controversie di lavoro, a condizione che fosse recepita da contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro (14) .

Con la recente e citata disciplina il legislatore ha rinnovato ed ampliato la facoltà del ricorso all'arbitrato irrituale.

Egli, dapprima, aveva previsto tale facoltà in termini ancora più estesi e tali da provocare le resistenze del Presidente della Repubblica, il quale aveva rifiutato la promulgazione della versione che gli era stata trasmessa e, con il messaggio motivato del 31 marzo 2010 (15) , aveva chiesto alle Camere una nuova deliberazione. In tale messaggio è attentamente osservato che pur essendo apprezzabile la introduzione nell'ordinamento di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione non può prescindere dal principio della volontarietà dell'arbitrato e dalla necessità di assicurare un'adeguata tutela del contraente debole. Al proposito si rinvengono interessanti riferimenti all'orientamento affermato dalla Corte costituzionale, nel senso della illegittimità delle norme comportanti il ricorso obbligatorio all'arbitrato, per violazione del principio della statualità ed esclusività della giurisdizione (art. 102, comma 1, cost.) e del diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24 e 25 cost.) . Nel detto messaggio sono, inoltre, posti in evidenza lo squilibrio di potere contrattuale tra le parti nei rapporti di lavoro e le particolari esigenze di tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale.

Sulla base di tali indicazioni, è stata, in particolar modo, contrastata l'originaria previsione che consentiva l'inserimento di apposita clausola compromissoria nella fase della costituzione del rapporto, e cioè nel momento di massima debolezza del lavoratore e la facoltà, originariamente prevista, di attingere a decisioni «secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento» (16) .

Risultano invocati anche il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese e la stipula di accordi interconfederali.

A seguito del detto messaggio il legislatore ha attenuato le previsioni originariamente formulate al fine dell'arbitrato irrituale e tuttavia non ha rinunciato all'impiego di tale rimedio, proponendolo in termini comunque ampi e con caratteristiche proprie e tali da distinguerlo dalla figura prevista in via generale dall'art. 808-ter c.p.c. e sopra rapidamente esaminata.

In particolare è stata prevista una duplice forma di arbitrato, disciplinata nei nuovi testi degli art. 412 e 412-quater del codice di rito e concepita, verosimilmente, al fine di rimediare all'insuccesso del non più obbligatorio tentativo di conciliazione (17) .

L'una è prevista avanti alla «commissione di conciliazione» (18) , e l'altra avanti al «collegio di conciliazione e arbitrato» composto e costituito secondo le apposite dettagliate disposizioni dell'art. 412-quater.

La prima ipotesi (art. 412 c.p.c.) appare utilmente ispirata anche allo scopo di rilanciare il tentativo di conciliazione, seppure non più obbligatorio, quanto meno per verificare la capacità di detto a favorire la risoluzione arbitrale. È stato prescritto un termine massimo per l'emanazione del lodo (sessanta giorni) , spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato. Il legislatore ha dunque introdotto meccanismi di accelerazione della procedura arbitrale comprimendola, forse eccessivamente, entro un termine perentorio. Le parti devono inoltre indicare le norme che invocano a sostegno delle rispettive pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Sono inoltre previsti gli effetti del lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, identificati in quelli di cui all'art. 1372 c.c. e all'art. 2113, comma 4, c.c. È dunque riaffermata la natura contrattuale del lodo in esame (similmente a quanto prevede l'art. 808-ter c.p.c., prima esaminato) ma riesce difficile riconoscerla considerando le successive previsioni che affidano al giudice del lavoro non soltanto il compito di decidere in unico grado le eventuali controversie sulla validità del lodo (denominato «arbitrale irrituale») , ma anche quello di «dichiararlo esecutivo con decreto» su istanza della parte interessata.

Anche per il lodo in esame, dunque, e similmente a quanto accade per quello rituale, è previsto l'*exequatur* ad opera del giudice.

Previsioni analoghe sono dettate per l'altra figura di arbitrato del lavoro (art. 412-quater c.p.c.) , la quale risulta ancor meno riconducibile all'etichetta utilizzata (di «arbitrato irrituale») : è previsto, infatti, un vero e proprio processo, connotato dalla contrapposizione entro termini angusti di ricorsi e memorie (19) e repliche e controrepliche, onerato da prescrizioni relative all'indicazione di presupposti in fatto e in diritto delle domande, delle difese e delle eccezioni, scandito da udienze deputate al tentativo di conciliazione, all'interrogatorio delle parti, all'ammissione e all'assunzione delle

prove e alla discussione orale.

6..*Cenni critici sulla nuova disciplina.* Le due figure (20) brevemente esaminate sono già operative per le ipotesi in cui le parti vogliono sfruttarle per controversie già insorte e potranno essere inoltre previste dalle clausole compromissorie che dovranno essere disciplinate mediante accordi interconfederali o contratti collettivi, conformemente a quanto prevede il comma 10 dell'art. 31 del collegato lavoro (21). Alle associazioni il legislatore ha assegnato un termine per adempiere di dodici mesi e, in difetto, ha previsto l'intervento del Ministro del lavoro e ciò, verosimilmente, in considerazione della mancata diffusione dei contratti collettivi ai quali era rimasta inutilmente condizionata l'operatività del precedente testo dell'art. 412-ter.

La sensazione è che si tratti di un arbitrato che pur essendo denominato ««irrituale» e pur essendo assimilato, anche espressamente, a quello previsto in via generale dall'art. 808-ter c.p.c. (di per sé e già ««ritualizzato» nei termini sopra sottoposti), vi si accosti ben poco, essendo, per lo più connotato da una dettagliata disciplina sul rito (che soffoca la libertà degli arbitri) e da effetti non meramente contrattuali (e cioè dall'idoneità al decreto di esecutività ad opera del giudice del lavoro). Anche il giudizio di impugnazione non sembra agevolmente assimilabile all'annullamento previsto per l'arbitrato irrituale generale. Infatti, e pur essendo richiamati i motivi di annullamento dettati dall'art. 808-ter c.p.c. (i quali, peraltro, destano le perplessità sopra accennate), è prevista una decisione ««in unico grado» e un termine per l'azione di soli trenta giorni dalla notificazione. Non è previsto, invece, il termine in caso di omessa notifica: al proposito potrebbe sostenersi, così come per l'arbitrato irrituale in genere, che debba applicarsi il termine quinquennale dettato per le azioni di annullamento dall'art. 1442 c.c., e ciò anche al fine di far valere, almeno in qualche remoto aspetto, l'originaria paternità del codice civile rispetto all'««arbitrato irrituale», ormai divenuto un'etichetta infedele, il cui rito non appare più ««libero» ed i cui effetti non appaiono più assimilabili a quelli del contratto.

NOTE

(1) Cfr. BOVE, *La giustizia privata*, Padova 2009, 235.

(2) Cfr. Cass. Torino 27 dicembre 1904, in *Riv. dir. comm.*, 1905, II, 45, con nota di BONFANTE, *Dei compromessi e dei lodi stabiliti fra industriali come vincolativi dei loro rapporti ma non esecutivi nel senso e nelle forme dei giudizi.*

(3) Cfr. ASCARELLI, *Arbitri ed arbitratori. Gli arbitrati liberi*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1929, I, 336; MORELLINI, *Rilevanza della volontà delle parti per distinguere l'arbitrato rituale da quello irrituale*, in *Soc.*, 2006, n. 2, 235 ss.

(4) Cfr. Cass. 12 ottobre 2009 n. 21585.

(5) Cfr. CHIARLONI, *Davvero incompatibili tutela cautelare e clausola compromissoria per arbitrato libero?* (nota a Trib. Torino 14 aprile 1997), in *Giur. it.*, 1997, I, 1, 555 ss.

(6) Cfr. d. lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, in vigore dal 2 marzo 2006.

(7) Il codice di procedura civile recava già riferimenti a tale figura, relativamente alle controversie di lavoro, negli art. 412-ter e 412-quater, ma tali disposizioni erano rimaste inutilmente subordinate all'emissione di apposite previsioni attuative, affidate a successivi, ma non intervenuti contratti collettivi; vedremo appresso che dette norme sono state recentemente rinnovate e munite di nuove possibilità di vita.

(8) L. 14 maggio 2005 n. 80, recante, fra l'altro, deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

(9) Cfr. Cass., sez. un., 14 maggio 1997 n. 4258; Cass. 4 novembre 2004 n. 21139.

(10) Cfr. BOVE, *op. cit.*, 384 ss.

(11) Cfr. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile. Profili generali*, Padova 2006, 164 ss., secondo cui la nuova figura di arbitrato irrituale costituisce un *minus*.

(12) Il ricorso alle ADR ha origine negli Stati Uniti d'America negli anni Settanta per far fronte alle carenze della giustizia ordinaria rispetto al sovraccarico di contenzioso che affollava i tribunali e qui, nel corso degli anni, ha ottenuto la maggiore diffusione. Sul tema, cfr. ROSSOLILLO: *I mezzi alternativi di risoluzione delle controversie (Adr) tra diritto comunitario e diritto internazionale*, in *Dir. Ue*, 2008, 349 ss.

(13) Il d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28, che attua la delega, nonché la direttiva n. 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, è stato pubblicato in data 5 marzo 2010 ed è entrato in vigore il 20 marzo 2010, mentre le disposizioni relative ai casi in cui è obbligatorio il ««tentativo di conciliazione» entreranno in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione.

(14) La previsione era stata verosimilmente concepita al fine di non aggravare eccessivamente il giudice del lavoro, al quale veniva contemporaneamente trasferita la materia del pubblico impiego, ma è rimasta inattuata per la mancata emanazione dei contratti collettivi cui era subordinata.

(15) In *www.altalex.it*, 1° aprile 2010.

(16) Sulla rilevanza della decisione secondo equità e sulle problematiche connesse cfr. il messaggio del Presidente della Repubblica 31 marzo 2010, cit.

(17) Rimane solamente una ipotesi nella quale il tentativo di conciliazione prima del giudizio è obbligatorio, e concerne i contratti di lavoro certificati dalle apposite commissioni (di cui all'art. 80, comma 4, d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (c.d. ««legge Biagi»») e successive modifiche e integrazioni).

(18) La commissione di conciliazione è disciplinata dal precedente art. 410 c.p.c., che le affida anche il compito di esperire il tentativo di conciliazione (ormai facoltativo).

(19) Per la memoria difensiva, a differenza che per il ricorso, è prescritta la difesa tecnica con nomina di un avvocato e ciò appare di dubbia legittimità costituzionale.

(20) La nuova disciplina consente che se ne aggiungano ulteriori in virtù di appositi e futuri contratti collettivi (tanto prevede il nuovo art. 413-ter c.p.c.).

(21) Per tali clausole è prescritto il meccanismo della certificazione in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del d. lgs. n. 276, cit.

